

## **LA MEDIAZIONE DEVE SVOLGERSI CON LA PRESENZA DELLE PARTI**

(Ordinanza del Tribunale di Firenze del 19/03/2014)

La mediazione deve essere svolta con la presenza delle parti e non può esaurirsi con la semplice informativa, eventualmente presa atto dai soli avvocati difensori, cosa “irrazionale e inaccettabile”.

È quanto previsto dall’ordinanza del 19 marzo 2014 del Tribunale di Firenze, che stabilisce che gli avvocati, definiti dalla stessa legge “mediatori di diritto”, hanno già (sicuramente) coscienza della natura e delle finalità della mediazione e “non avrebbe dunque senso imporre l’incontro tra i soli difensori e il mediatore solo in vista di un’informativa”.

Inoltre, “l’assenza delle parti, rappresentate dai soli difensori, dà vita ad altro sistema di soluzione dei conflitti, che può avere la sua utilità, ma non può considerarsi mediazione”. È la legge che “esige” la presenza delle parti.

Ancora, ritenere esperita la condizione di procedibilità dopo un primo incontro durante il quale il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, “vuol dire in realtà ridurre a un’inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori” rendendo la mediazione un mero “adempimento burocratico” destinato ad allungare ingiustificatamente i tempi del processo.

dott. Ivano Cocca

addì, 21/03/14